

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1253

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIPODI, CAPONI e PUGLIESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1994

Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
concernente il trattamento pensionistico degli agenti
e rappresentanti di commercio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge che disciplina la natura, i compiti, nonché le prestazioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è la legge 2 febbraio 1973, n. 12, il cui regolamento di attuazione è stato approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974.

Va precisato che le prestazioni fornite dall'ENASARCO hanno natura integrativa rispetto ad altri trattamenti pensionistici.

Le contribuzioni sono in misura paritetica a carico degli agenti e delle preponenti e pertanto l'Ente non gode di finanziamento a carico dello Stato.

L'ENASARCO rientra quindi nelle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il quale ha trasformato in persone giuridiche private enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per cui l'ENASARCO è fuori dalle questioni inerenti il riassetto del sistema previdenziale.

La premessa in oggetto mostra come la presente proposta non produca alcun effetto nel bilancio dello Stato sia diretto che indiretto.

Nella legge applicativa, però, nonostante che tutti i rendiconti annuali abbiano evidenziato consistenti attivi della gestione ENASARCO, il rapporto tra contribuzione e prestazione non è quello ottimale, a causa del metodo di calcolo delle spettanze, il quale prevede abbattimenti indiscriminati sugli importi lordi percepibili.

Appare quanto mai opportuno, onorevoli senatori, riformulare il metodo di calcolo delle prestazioni per quanto riguarda la riduzione dell'importo della pensione.

La norma di cui all'articolo 25 della legge n. 12 del 1973, a tutt'oggi, stabilisce vari scaglioni di riduzione dell'importo della pensione di vecchiaia, con aliquote percen-

tuali di riduzione da un minimo del 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento, per imponibili superiori a 5 milioni di lire annue.

Questi scaglioni con le annesse percentuali risalgono all'ormai lontano 1973 per cui i valori in esse riportati sono del tutto superati ed inadeguati alla realtà economica odierna.

La non considerazione, anche per il futuro, del fenomeno - quanto meno - della veloce svalutazione, rende questa norma di dubbia legittimità costituzionale, in special modo se si considera che essa si riferisce ad un sistema in cui si dovrebbe sostenere una diretta correlazione.

La presente inadeguatezza diviene palese ingiustizia se si considera, inoltre, che mentre sono stati mantenuti fermi gli scaglioni delle riduzioni pensionistiche dal 1973 ad oggi, al contempo i massimali contributivi sono stati rivalutati più volte, nel 1978, 1983, 1987 passando da 9 a 34 milioni per i monomandatari, e da 7,5 a 20 milioni per i plurimandatari.

Da qui l'esigenza, onorevoli senatori, di procedere ad una revisione della norma per poter rendere meno rigida la previsione legislativa.

La proposta qui formulata, piuttosto che seguire la strada della fissazione di nuovi valori per gli scaglioni previsti all'articolo 25 della legge, con la inevitabile conseguenza di risolvere solo parzialmente il problema, nel senso che fra qualche anno ci ritroveremo di nuovo con l'inflazione che rende inadeguati anche i nuovi parametri, ci sembra poco praticabile.

Più lineare e praticabile potrebbe essere la via di estendere anche agli scaglioni delle riduzioni di cui all'articolo 25 la applicabilità automatica degli aumenti in percentuale pari al costo della vita, così come previsto per altre prestazioni all'articolo 24 della stessa legge n. 12 del 1973.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita*) -. 1
Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi e gli importi di riferimento per le riduzioni di cui all'articolo 25, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, semprechè tale aumento raggiunga la misura del 12 per cento».

